

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI
AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE
INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE
D'ACQUA INTERNE**

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

LA REGIONE CAMPANIA

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione di interventi volti alla sicurezza delle infrastrutture, alla mobilità multimodale e sostenibile in ambito regionale ed in ambito urbano, all'accessibilità ai nodi urbani, al rafforzamento dei collegamenti dei nodi secondari alla rete TEN-T per le isole maggiori (Asse Tematico E – Altri interventi – Linea d'azione “Miglioramento sicurezza infrastrutture”), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, nonché della delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54.

PREMESSO

- che l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
 - 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
 - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centrionord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
- che, come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al Piano Operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture;
- che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
- che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
- che all'ambito dell'Asse Tematico E – Altri interventi sono stati destinati 280 milioni di euro;
- che con l'Asse Tematico E – Altri interventi si persegue l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza delle infrastrutture, della mobilità multimodale e sostenibile in ambito regionale ed in ambito urbano, dell'accessibilità ai nodi urbani e del rafforzamento dei collegamenti dei nodi secondari alla rete TEN-T per le isole maggiori;
- che il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato in via preliminare alla Regione Campania, per la finalità di cui al punto precedente l'importo di Meuro 108;
- che, secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, gli interventi finanziati rispondono ai seguenti obiettivi:

1. messa in sicurezza delle infrastrutture;
 2. miglioramento della mobilità multimodale e sostenibile in ambito regionale ed in ambito urbano;
 3. miglioramento dell'accessibilità ai nodi urbani;
 4. rafforzamento dei collegamenti dei nodi secondari alla rete TEN-T per le isole maggiori;
- che con nota n. 6160 del 15.06.2017, il MIT, al fine di procedere alla pubblicazione del Piano Operativo in oggetto e dei relativi allegati sul sito web del Ministero, ha trasmesso alla Regione Campania le schede allegate al citato Piano Operativo relative agli interventi stradali ed ai porti a titolarità regionale contenenti fra l'altro l'indicazione del Soggetto Attuatore e l'importo di riferimento, per le verifiche di competenza;
 - che con note n. 474747 del 10.07.2017 e n. 656189 del 06.10.2017, la Regione Campania ha trasmesso al MIT gli esiti delle citate verifiche;
 - che, in particolare, relativamente all'Asse Tematico E – Altri interventi – Linea d'azione "Miglioramento sicurezza infrastrutture", risulta assentito, per la Regione Campania, il "Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali" per un valore complessivo pari a Meuro 20;
 - che l'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d'intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;
 - che la Regione Campania, con proprio atto deliberativo, attiverà le procedure finalizzate all'individuazione degli interventi di cui al Programma unitamente ai relativi Soggetti attuatori;
 - che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e la Regione;
 - che la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima;
 - che la Regione con delibera di Giunta n. ____ del _____ ha approvato lo schema della presente Convenzione e delegato alla sottoscrizione della stessa _____, in qualità di _____;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito indicato come Ministero) e la Regione Campania (di seguito indicata come Regione) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione del "Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali" (Allegato 1) nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico E – Altri interventi – Linea d'azione "Miglioramento sicurezza infrastrutture") per l'importo di € 20.000.000,00.

ART. 3

(Durata)

La Convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente agli interventi che concorrono alla realizzazione del “Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali”.

I rapporti finanziari di cui sopra si intendono, comunque, conclusi con riferimento a ciascuno degli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla Regione o dal Soggetto attuatore l’obbligazione giuridicamente vincolante di cui all’Art. 6.

ART. 4

(Contributo statale)

L’importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui al “Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali” è complessivamente pari a Meuro 20 ed è erogato a favore della stessa con le modalità di cui all’art. 7.

La Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra a ciascun Soggetto attuatore con le modalità indicate al successivo Articolo 12.

Su richiesta motivata della Regione, nell’ambito dell’importo stanziato, è possibile procedere alla rimodulazione del “Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali” nel rispetto delle procedure di cui alle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016.

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso imputabili a responsabilità del Soggetto Attuatore.

ART. 5

(Referente Regionale del Procedimento)

La Regione nomina quale Referente del Procedimento _____ per gli interventi previsti nell’ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico E – Altri interventi – Linea d’azione “Miglioramento sicurezza infrastrutture”).

Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell’attività di monitoraggio e validazione propedeutico all’erogazione delle risorse stanziato sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo a ciascun intervento che concorre alla realizzazione del “Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali”.

Il Soggetto attuatore fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente.

ART.6

(Tempi di attuazione)

La Regione si impegna ad assumere, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti a ciascuno degli interventi di cui al “Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali”, entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca delle risorse assegnate per gli stessi.

L’obbligazione giuridicamente vincolante s’intende assunta allorché sia intervenuta l’aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi di cui trattasi.

ART. 7

(Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all’art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma

di ciascun intervento, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Regione propone, se del caso, l'adeguamento entro il 30 giugno di ciascun anno il cronoprogramma di spesa.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54.

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento degli interventi di cui al "Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali" sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per ciascun intervento a seguito della registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento degli interventi nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF – RGS - IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n.1/2017;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo realizzato) dal Soggetto attuatore sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino all'85% dell'importo assegnato come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura dell'intervento.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il piano operativo di investimento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo.

La Regione si impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogate in applicazione della presente Convenzione per la quota inerente gli interventi per la cui esecuzione non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2019, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

ART. 8

(Verifica natura degli interventi)

La Regione, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, trasmette al Ministero copia dei progetti esecutivi degli interventi.

I progetti di cui al comma precedente devono essere corredati di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per ciascun intervento sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell'intervento medesimo. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento da parte del Soggetto attuatore.

ART. 9

(Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero, tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal SI.GE.CO.

ART. 10 (Economie)

Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione degli interventi, verranno utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016.

ART. 11 (Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione si impegna per quanto di competenza ad applicare direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore.

Il Ministero si riserva di verificare per il tramite degli uffici competenti per territorio, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento degli interventi di cui al "Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali".

La Regione si impegna a garantire all'ufficio del MIT competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

La Regione si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata per gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54. I dati debbono essere inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. La Regione si impegna a garantire, anche per il tramite del Soggetto attuatore, la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014/2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

ART. 12 (Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore)

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, la Regione si impegna a regolare i propri rapporti con i Soggetti attuatori attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione degli interventi. La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine le risorse trasferite in anticipazione secondo le previsioni della delibera Cipe 25/2016 e/o eventualmente in anticipazione con risorse proprie.

ART. 13

(Pubblicità avanzamento dell'intervento)

La Regione si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sul proprio sito istituzionale degli interventi ammessi a finanziamento con i rispettivi cronoprogrammi.

La Regione si impegna, altresì, a prescrivere al Soggetto Attuatore il rispetto dell'obbligo di monitoraggio degli interventi allo scopo di dare evidenza, nei Sistemi Informativi nazionali, dell'effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti.

ART. 14

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni delle delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014/2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

ART. 15

(Efficacia)

La presente Convenzione è immediatamente vincolante per la Regione, mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Allegato 1 – Programma interventi

Roma, lì

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(_____)

La Regione
(_____)